

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PALAZZO GONZAGA, VIA CESARE BATTISTI 4 46043 Castiglione delle Stiviere (Mn)



SINDACO:

SEGRETARIO COMUNALE:

ASSESSORE ALL'URBANISTICA:

DIRIGENTE AREA URBANISTICA:

Avv. Fabrizio Paganella

Dott. Guido Perghem

Avv. Giuseppe Grasso

Arch. Paolo Porta

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) - COLLINE MORENICHE COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 DICEMBRE 2007 N. 8/6148

DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE 15 SETTEMBRE 2005 N. 238

REDAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI. DEL PIANO ATTUTATIVO E DEL REGOLAMENTO D'USO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE



Ns. riferimento archiviazione:

data: 26-08

Giugno 2010

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

TAVOLA

elaborato:

Emanuele Morandi Giuliano Donaera

Dott.ssa Alessandra Rutto

INDICE

NORME DI ATTUAZIONE

PREMESSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 COSTITUZIONE DEL P.L.I.S.
- ART. 2 DEFINIZIONE DELL'ENTE GESTORE
- ART. 3 INTERVENTI ESECUTIVI
- ART. 4 RECINZIONI
- ART. 5 INSEGNE E CARTELLONISTICA

TITOLO II - GESTIONE E TUTELA DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA

- ART. 6 NORME GENERALI DI TUTELA: DIFESA DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA
- ART. 7 DIFESA DELLA VEGETAZIONE E DELLA FAUNA
- ART. 8 TENUTA DEL VERDE E OPERAZIONI COLTURALI
- ART. 9 TAGLIO DEGLI ALBERI
- ART. 10 COMPENSAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI

TITOLO III - GESTIONE E TUTELA DEI BOSCHI

ART. 11 NORME DI TUTELA E DIFESA DEI BOSCHI

TITOLO IV - ZONIZZAZIONE

- ART. 12 ZONIZZAZIONE
- ART. 13 PAESAGGIO E LIVELLI DI SENSIBILITA'
- ART. 14 AMBITI NON SOGGETTI A TRASFORMAZIONE
- ART. 15 RECUPERO DEI SOTTOTETTI
- ART. 16 ZONE DI AMBITO AGRICOLO
- ART. 17 ZONA DI TUTELA DEI BOSCHI E AREE A VEGETAZIONE ARBOREA NATURALE O PIANTUMATE
- ART. 18 ZONE UMIDE-AREE PALUSTRI A VEGETAZIONE NATURALE O COLTIVATE
- ART. 19 PRATI ARIDI DEI CRINALI MORENICI A VEGETAZIONE XEROFILA ERBACEA
- ART, 20 TUTELA DEL RETICOLO IDRICO
- ART. 21 PERCORSI PEDONALI E CICLABILI, STRADE
- ART. 22 ZONE ATTREZZATE PER ATTIVITÀ DI SOSTA

TITOLO V - NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

- ART. 23 EDIFICI RESIDENZIALI IN GENERE
- ART. 24 ANNESSI RUSTICI
- ART. 25 DEROGHE

TITOLO VI - NORME FINALI

- ART. 26 ACQUISIZIONE AREE
- ART. 276VIGILANZA

ART. 28 SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 29 ARMONIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI E ATTI ATTUATIVI E PROPOSITIVI

PREMESSE

Le presenti norme si rifanno alle prescrizioni contenute nelle norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Mantova , del Piano di indirizzo Forestale, e ai Progetti Provinciali che hanno valore di regolamento e di indirizzo, e rispecchiano le Norme Tecniche di Attuazione del PGT perché congrue e soddisfacenti, integrandole dove meglio specificare.

Per quanto non esplicitamente espresso nelle seguenti norme, si rimanda alle seguenti leggi e regolamenti:

- D.G.R. 12 dicembre 2007 n. 8/6148 "Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale".
- L.R. 16/8/1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".
- L.R. 31/3/2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea".
- L.R. 30/6/2001 n. 12 "Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia".
- D.M. 30.11.1999 n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".
- D.G.R. 22.12.1999 n. VII/47207 "Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale".
- Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n. 5 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)".
- L.R. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale".
- D.G.R. 26 novembre 2008 n. 8/8515 "Modalita` per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali".
- D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 "Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della I.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".
- L.R. 31 marzo 2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione".
- D.M.LL.P. 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".
- D.G.R. n. 5927 del 05/12/2007 "Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9
 Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica".
- D.P.G.R. 22 ottobre 2008, n. 11726 " Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie".
- L. 157/1992 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- D.G.R. 16 aprile 2004 n. 7/17173 "Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nelle aree protette regionali".

- Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
- D.G.R. n. 9/1044 del 22 dicembre 2010 "Modalita" per la definizione degli alberi monumentali e per la loro tutela (art. 12 l.r. 10/08)".

Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale di Castiglione delle Stiviere di seguito verrà denominato Parco.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STABILISCONO LE SEGUENTI NORME.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 COSTITUZIONE DEL P.L.I.S.

1.1

Il Parco è stato riconosciuto con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 7/8910 del 24/4/2002, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 30/11/1983 n. 86.

1.2

Con Deliberazione della Giunta Provinciale di Mantova del 24/2/2005 n. 54 è stato approvato il perimetro del Parco e riconosciuto il carattere di sovracomunale, come indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 7/8910 del 24/4/2002, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 30/11/1983 n. 86.

1.3

Con Deliberazione della Giunta Provinciale di Mantova del 15/9/2005 n. 238 sono state approvate le modalità di pianificazione e di gestione del Parco.

1.4

La cartografia del Piano dei Servizi identifica con apposita perimetrazione le aree interessate alla formazione di un Parco di scala sovracomunale, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 30.11.1983 n. 86.

1.5

I principali obiettivi del Parco riguardano:

- la connessione e di l'integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale e provinciale;
- la tutela dell'ambiente del il paesaggio naturale, salvaguardando le zone umide, le zone a prato, migliorando qualitativamente e quantitativamente il patrimonio delle risorse forestali;
- la tutela del paesaggio agrario;
- la valorizzazione del patrimonio architettonico storico-artistico e/o monumentale;
- la promozione della fruibilità delle componenti del paesaggio naturale, agrario e storico-culturale, anche attraverso la tutela dei percorsi storici con valore di panoramicità.

1.6

Le aree comprese all'interno del perimetro del Parco non destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico si conformano alla disciplina prevista dal Piano delle Regole.

1.7

I percorsi e i collegamenti ciclopedonali compresi all'interno del perimetro del Parco sono regolamentati dalle disposizioni di cui all'art 13.2.8 del Piano dei Servizi inerenti la viabilità caratterizzata da visuali paesaggistiche privilegiate.

ART. 2 DEFINIZIONE DELL'ENTE GESTORE

2.1

L'Ente Gestore del Parco è il Comune di Castiglione delle Stiviere, individuato quale ente che prevede il raggiungimento dei seguenti obbiettivi:

- conservazione degli ambienti naturali esistenti;
- il recupero delle aree degradate o abbandonate;
- la salvaguardia degli ambiti agricoli a beneficio dell'agricoltura anche attraverso un recupero di forme di agricoltura biologica, sempre più in armonia con la tutela

dell'ambiente:

- la fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione, secondo livelli di turismo agro-ambientale e loro annesse attività sportive in armonia con l'ambiente protetto;
- l'integrazione fruitiva e funzionale fra area protetta e insediamento;
- il raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi di fruizione.

2.2

Il Parco ha sede presso il Comune di Castiglione delle Stiviere, presso il quale è stato costituito l'Ufficio di Direzione del Parco ed ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche mediante progettazione, realizzazione e gestione del Parco stesso tramite la fornitura al pubblico di servizi ambientali idonei e compatibili.

2.3

Gli atti inerenti al Parco vengono pubblicati con affissine in apposito spazio destinato all'Albo Pretorio del Comune di Castiglione delle Stiviere e dei comuni interessati.

2.4

L'Ente Gestore del Parco predispone regolamenti per l'uso del territorio e dei beni, nonché la gestione dei servizi.

2.5

L'Ente Gestore predispone il Programma Pluriennale degli Interventi ai sensi della D.G.R. 12 dicembre 2007 n. 8/6148, e ne segue l'attuazione con i propri atti e progetti collaborando con gli altri enti pubblici interessati e con singoli privati.

2.6

Il Programma Pluriennale degli Interventi definisce:

- gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale in conformità con gli obiettivi stabiliti dalla D.G.R n. 8/148 del 12/12/2007 ove sono elencati i contenuti e le finalità del Piano Pluriennale di Interventi;
- gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico/sportivo per lo sviluppo sociale del Parco.

2.7

L'Ente Gestore, in coerenza con le proprie disponibilità finanziarie, promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente nei modi e nei casi previsti dalle norme legislative in vigore.

2 8

L'Ente Gestore ha facoltà di istituire un comitato tecnico-scientifico consultivo, con lo scopo di disciplinare i criteri e le modalità degli interventi di conservazione e ricostituzione della vegetazione, favorendo la biodiversità, la diffusione delle specie autoctone e dei genotipi locali e, ove possibile, la conversione dei cedui semplici e composti in boschi di alto fusto. 2.9

L'Ente Gestore, promuove forme di collaborazione con:

- gli agricoltori, per mantenere o (re)introdurre le colture tradizionali e/o biologiche, fornendo un adeguato supporto tecnico ed, eventualmente, economico;
- gli Enti e i privati, anche tramite convenzioni, per favorire la fruizione pubblica delle aree attrezzate, valutando la priorità degli interventi e le relative previsioni di spesa;
- i comuni limitrofi, per l'estensione territoriale del parco.

2.10

L'Ente Gestore, in coerenza con le proprie competenze amministrative e di legge, ha

facoltà di predisporre e promuovere specifiche convenzioni con i proprietari e/o conduttori dei fondi per:

- garantire la corretta gestione, conservazioni e riqualificazione naturalistica dei prati aridi, zone umidi e palustri, dei crinali morenici a vegetazione Xerofila erbacea, del reticolo idrico e delle aree a vegetazione arborea naturale o piantumate;
- per garantire la realizzazione funzionale degli interventi, necessari alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale, alla fruizione pubblica delle aree attrezzate, dei sentieri e delle strutture, e alla divulgazione delle iniziative culturale, educative, ricreative e turistico/sportive del Parco.

2.11

L'Ente Gestore attiva la vigilanza del territorio, avvalendosi anche della vigilanza municipale e/o istituendo un servizio volontario di vigilanza ecologica ai sensi della L.R. N. 9/2005.

2.12

L'Ente Gestore predispone le richieste annuali di contributo, redatte in conformità al Programma Pluriennale degli Interventi; esse dovranno pervenire al competente Ufficio entro il 31 marzo di ogni anno, corredate da un preventivo analitico delle spese previste e dall'indicazione di eventuali altri fonti di finanziamento.

ART. 3 INTERVENTI ESECUTIVI

3.1

Gli interventi esecutivi dell'Ente Gestore sono approvati dal Consiglio Comunale, che provvede all'esecuzione degli stessi.

ART. 4 RECINZIONI

4.1

Le recinzioni sono regolate per modalità e procedure stabilite da norme e regolamenti comunali.

Le tipologie di recinzione ammesse dovranno, in ogni caso, rispondere alle necessità di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza.

4.2

Le recinzioni potranno essere realizzate a protezione delle residenze e delle strutture aziendali e saranno realizzate in maniera coerente con i caratteri agricoli del paesaggio. Ulteriori recinzioni degli appezzamenti agricoli potranno essere autorizzate solo se realizzate in paletti di legno o di siepi e purché non interrompano la continuità ecologica dei caratteri paesaggistici-ambientali.

ART. 5 INSEGNE E CARTELLONISTICA

5.1

Nel territorio del Parco, per motivi di valorizzazione ambientale del contesto collinare non è consentita l'installazione di insegne o pannelli pubblicitari lungo le strade, tutte le autorizzazioni esistenti alla loro naturale scadenza non saranno rinnovate.

Sono consentite frecce pubblicitarie indicanti un'attività insediata e un solo cartello pubblicitario posto all'interno delle aziende della dimensione non superiore a 2,00 mq.

5.2

Lungo la rete dei percorsi verrà messa in opera idonea cartellonistica secondo quanto prescritto dalla D.R.G.16/4/2004 n. 7/17173 relativa alla determinazione delle caratteristiche

della segnaletica nelle aree protette regionali.	

TITOLO II - GESTIONE E TUTELA DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA

ART. 6 NORME DI TUTELA DIFESA DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA

6.1

Le seguenti norme hanno valenza su tutto il territorio del Parco indipendentemente dall'azzonamento.

6.2

Per tutelare e favorire i valori paesaggistici presenti e per consentire un approccio educativo, salvo quanto previsto da norme maggiormente restrittive negli strumenti normativi e territoriali di livello superiore, sono vietatati su tutto il territorio del Parco:

- l'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti;
- il deposito temporaneo di rifiuti, come definito all'art. 183 lettera m) del D.Lgs. 152/2006, con esclusione del letame e degli scarti delle potature;
- l'apertura di nuove strade per il transito ai mezzi motorizzati salvo quelle previste dal P.G.T o approvate dal Consiglio Comunale. Le strade rurali e campestri già esistenti all'interno del Parco, indicate come percorsi pedonali, ciclabili, ecc. sono transitabili solo a piedi o in bicicletta mentre il transito con veicoli sarà permesso solo ai residenti o a coloro che svolgono nell'area la loro attività produttiva. Può essere autorizzata dal Comune, in accordo con l'Ente gestore del Parco, per motivi di sicurezza ed igiene territoriale, la chiusura di sentieri privati di uso pubblico;
- effettuare manifestazioni o allestire campeggi al di fuori di quanto previsto dal titolo X° della L:R. 5/12/2008 n. 31 "Disciplina regionale dell'agriturismo". Apposite deroghe sono previste in caso di manifestazioni organizzate o autorizzate dal Parco.
- introdurre specie animali alloctone. Tale norma non è riferita alle attività zootecniche;
- modificare il corso, il regime e la composizione chimica delle acque, in assenza di apposita autorizzazione alle autorità competenti;
- i movimenti di terra (salva autorizzazione del Comune di competenza e fatta eccezione delle comprovate ed ordinarie pratiche agricole), il livellamento delle scarpate, declivi ed avvallamenti;
- sottrarre uova e nidi, molestare, catturate, ferire intenzionalmente o uccidere animali, salvo le modalità consentite dall'attività venatoria e pescatoria nelle aree in cui tali attività sono consentite nonché eventuali interventi di carattere igienico sanitario e di tutela dell'agricoltura e le attività di ricerca scientifica, purchè preventivamente segnalati al Comune di pertinenza,
- l'abbandono di animali domestici:
- accendere fuochi:
- bruciare la vegetazione ed usare diserbanti per la pulizia dei canali e fossi, ai sensi del comma 6 art. 5 della L.R. 31/3/2008 n. 10;
- la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fasce riparali;
- l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza la concessione del Comune competente per territorio.

6.3

Deve essere garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone i caratteri di naturalità e ricorrendo ad opere idrauliche artificiali solo dove ciò sia imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico.

ART. 7 DIFESA DELLA VEGETAZIONE E DELLA FAUNA DEL TERRITORIO

7.1

In tutta l'area del Parco si applicano le previsioni dei piani provinciali previsti, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Indirizzo Forestale. 7.2

E' vietato il taglio di piante inserite in filari o in culture di ripa senza l'autorizzazione dell'organo competente, mentre sono consentite le operazioni di manutenzione ordinaria (taglio dei prati, potature di siepi ecc.).

ART. 8 TENUTA DEL VERDE E OPERAZIONI COLTURALI

8.1

Sono consentite le ordinarie pratiche agricole (aratura, semina, ecc.), ivi comprese le operazioni connesse alle colture florovivaistiche.

8.2

Tutte le piante devono essere messe a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

8.3

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

8.4

E' consentito esclusivamente l'impianto delle specie arboree ed arbustive individuate nell'ALLEGATO A del presente documento e nell'ALLEGATO C delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Indirizzo Forestale.

ART. 9 TAGLIO DEGLI ALBERI

9.1

Il taglio e lo spostamento di piante in giardini o parchi privati, il taglio di piante inserite in filari lungo il margine di strade o in colture di ripa ai margini dei coltivi, il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o parchi privati deve essere disposto o preventivamente autorizzato dal Comune o dalla Provincia competenti per il territorio.

9.2

L'abbattimento degli alberi di cui al comma precedente può essere autorizzato nei seguenti casi:

- quando il proprietario sia obbligato alla rimozione della pianta in ottemperanza a leggi statali e/o regionali;
- quando dall'albero provengano pericoli non altrimenti eliminabili all'uso proprio cui l'area è destinata:
- quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;
- quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo.

9.3

Nei casi di presenza di piante ad alto fusto di particolare pregio (per specie, dimensioni, età, ecc.) è richiesta, a insindacabile giudizio degli Uffici del Comuni, la presentazione di una relazione agronomica che certifichi lo stato fitopatologico delle piante e indichi puntualmente gli interventi da effettuare.

ART. 10 COMPENSAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI

10.1

Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti da altrettanti esemplari di circonferenza non inferiore a 16/18 cm misurata a 100 cm dalla base.

10.2

Ogni albero abbattuto senza autorizzazione, fatta salva la sanzione amministrativa, dovrà essere sostituito, se tecnicamente possibile, con un esemplare di dimensioni analoghe o con un numero di tre esemplari.

10.3

Se la sostituzione non può essere effettuata per l'insufficiente spazio a disposizione, ovvero per qualsiasi altra ragione preventivamente verificata dagli Uffici Comunali, il proprietario provvederà a ripiantare le specie in sostituzione di quelle abbattute sull'area pubblica che gli sarà indicata dagli Uffici Comunali.

TITOLO III - GESTIONE E TUTELA DEI BOSCHI

ART. 11 NORME DI TUTELA E DIFESA DEI BOSCHI

11.1

Le zone ricadenti nelle aree omogenee "Zona di tutela dei Boschi e aree a vegetazione arborea naturale o piantumate" sono regolamentate dalle prescrizioni contenute nelle norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Mantova, del Piano di indirizzo Forestale della Provincia di Mantova, dai Progetti Provinciali che hanno valore di regolamento e di indirizzo, dalle Norme Tecniche di Attuazione del PGT e dalle specifiche norme e regolamenti regionali e nazionali; che qui si intendono integralmente recepite ed approvate.

TITOLO II - ZONIZZAZIONE

ART. 12 ZONIZZAZIONE

12.1

Ai fini della conservazione, della salvaguardia, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e paesaggistici , il territorio del Parco è suddiviso nelle seguenti aree omogenee:

- Zona di ambito agricolo.
- Zona di tutela dei Boschi e aree a vegetazione arborea naturale o piantumate.
- Zone umide-Aree Palustri a vegetazione naturale o coltivate.
- Prati aridi dei crinali morenici a vegetazione Xerofila erbacea.
- Tutela del reticolo idrico.
- Percorsi pedonali e ciclabili, strade.

ART. 13 PAESAGGIO E LIVELLI DI SENSIBILITÀ

13.1

Nel territorio del Parco sono presenti elementi e i sistemi con diversa sensibilità/vulnerabilità dal punto di vista paesaggistico.

Oltre alle colline moreniche, sono presenti i dossi fluviali e paleoalvei, le torbiere e zone umide, i prati aridi, interessanti nuclei edificati sparsi.

Questi elementi concorrono ad una lettura dell'ambiente e del paesaggio secondo una dimensione storica evolutiva di grande valore comunicativo e come tali si prestano alla realizzazione di itinerari di fruizione dei valori ambientali e storico culturali. Nello stesso tempo richiedono l'attuazione di logiche di sviluppo sostenibile, tese a favorire interventi di riqualificazione ambientale e a controllare tutti i fattori che interferiscono con la naturalità dei luoghi e la loro identità.

13.2

Il territorio del Parco è suddiviso nei seguenti livelli di sensibilità:

- Livello 3 di sensibilità media. Area assoggettata al vincolo di base (ex Lege 1497) e potenzialmente interessata alla realizzazione di un elemento di 2° livello della rete ecologica provinciale, così come previsto dal vigente PTCP.
- Livello 4 di sensibilità elevata. Area assoggettata al vincolo di base (ex Legge 1497), interessata da importanti canali della rete idrica superficiale, per i quali si propone una rinaturalizzazione dei tratti artificializzati tramite tecniche di ingegneria naturalistica.
- Livello 5 di sensibilità molto elevata. Area di maggior pregio paesistico, comprendendo luoghi che si caratterizzano per elevata sensibilità sia per gli aspetti morfologico-strutturali, sia per quelli vedutistici e di carattere simbolico.

ART. 14 AMBITI NON SOGGETTI A TRASFORMAZIONE

14.1

Il PGT individua come ambiti non soggetti a trasformazione le aree verdi di rispetto dei complessi architettonici monumentali (Convento di Santa Maria, Casini Pernestano, Corte il Santissimo). Tali aree saranno sistemate a verde in maniera tale da non precludere la visione dell'opera, fatta salva la conservazione degli alberi di carattere monumentale.

14.2

Sono ambiti non soggetti a trasformazione i boschi, le aree di salvaguardia dei prati e le

zone umide.

ART. 15 RECUPERO DEI SOTTOTETTI

15.1

Al fine di salvaguardare il valore paesistico ambientale il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è vietato a tutti gli edifici di qualsiasi natura, ricadenti all'interno del territorio del Parco.

15.2

Il recupero a fini abitativi dei sottotetti non è ammesso in tutti gli interventi di nuova edificazione e negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente.

ART. 16 ZONA DI AMBITO AGRICOLO

16.1

Sono le aree destinate allo svolgimento dell'attività agricola e all'allevamento del bestiame, anche in funzione del mantenimento di condizioni di equilibrio naturale e paesaggistico.

16.2

La destinazione principale di queste aree è l'attività agricola eventualmente accompagnata da attività agrituristiche, secondo le disposizioni della legislazione nazionale e regionale in materia.

16.3

Su tal aree, è possibile di svolgere attività agricole possono e realizzare insediamenti di aree boscate come potenziamento del sistema ecologico, al fine di costituire corridoi ecologici. 16.3

E' vietato alterare gli elementi orografici e morfologici del terreno. Gli interventi di spianamento, i livellamento dei terreni necessari per le ordinarie attività agricole dovranno rispettare l'andamento generale e naturali pendenze.

16.4

Dovrà essere salvaguardato il sistema irriguo esistente, come identificato negli atti di PGT.

16.5

I filari lungo i campi, la viabilità rurale dovranno essere mantenuti.

16.6

L'Ente Gestore può attivare convenzioni con i proprietari dei terreni per il miglioramento vegetazionale dell'area attraverso la messa a dimora di piantine forestali. Ovvero attraverso un intervento di riqualificazione boschiva progettato dal Parco ed eventualmente eseguito dal privato.

16.7

L'Ente Gestore promuovono tutte le iniziative per ottenere contributi a favore della aziende agricole ricadenti nel Parco in particolare per quelle che indirizzeranno le loro attività all'agricoltura biologica o alla certificazione di qualità del prodotto secondo la l.r. n.7 del 2000, legge quadro sugli interventi regionali in agricoltura e aderente al Regolamento CEE n. 2092/1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

ART. 17 ZONA DI TUTELA DEI BOSCHI E AREE A VEGETAZIONE ARBOREA NATURALE O PIANTUMATE

17.1

Sono considerate bosco tutte quelle formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, così come definite dall'art. 3 della Legge Regionale 27/2004.

17.2

Qualsiasi intervento di trasformazione del bosco è vietato, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Mantova compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene locale.

17.3

In tali zone sono ammessi esclusivamente:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione.
- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, interventi di forestazione e rimboschimento, di piste di esbosco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti delle leggi nazionali e regionali.
- per le aree non occupate dal bosco, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo.
- le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti delle leggi Nazionali, Regionali e dei Regolamenti locali.
- le attività di tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e faunistica.

ART 18 ZONE UMIDE-AREE PALUSTRI A VEGETAZIONE NATURALE O COLTIVATE

18.1

Sono ecosistemi naturali caratterizzati da acque basse, contraddistinti da elevata biodiversità primaria, formatesi dal ritiro dei ghiacciai o dall'opera dell'uomo ed evolutesi in modo autonomo verso forme dotate di notevole complessità e ricchezza dal punto di vista vegetale e animale.

18.2

Le aree umide debbono essere conservate nel loro stato naturale. A tale fine l'Ente Gestore promuoverà specifiche convenzioni con i proprietari/conduttori dei fondi per garantire la corretta gestione delle aree umide stesse, nonché la relativa conservazione e riqualificazione naturalistica. A tal fine vengono redatti progetti di riqualificazioni all'interno del Programma Pluriennale degli Interventi. Questi interventi non possono che avere finalità naturalistiche.

Non sono ammesse attività antropiche che comportino danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide.

Prescrizioni particolari:

- è vietata la loro soppressione, nonché qualsiasi intervento che depauperi il grado di naturalità;
- sono ammessi esclusivamente interventi di naturalizzazione;
- non sono ammesse nuove edificazioni;
- bonificare, riempire e alterale le zone stesse;
- attuare interventi che modifichino la composizione delle acque;
- usare antiparassitari ed erbicidi.

18.3

Sono quindi soggette ad autorizzazione del Comune:

• le opere effettuate per il mantenimento, la ricostruzione e il miglioramento

dell'alimentazione idrica e la risagomatura del fondo;

• interventi colturali e di contenimento della vegetazione spontanea.

18 4

Deve essere mantenuta una fascia di 5 metri attorno il perimetro dell'area umida per la vegetazione spontanea e il passaggio di piste ciclopedonali.

Nelle aree adiacenti le zone umidi sono prescritte tecniche colturali che non interferiscano con il loro funzionamento naturale.

ART 19 PRATI ARIDI DEI CRINALI MORENICI A VEGETAZIONE XEROFILA ERBACEA

19.1

Sono aree finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri rurali di testimonianza propria di una conduzione dei fondi e di una modalità di coltivazione tradizionale, nonché tutte quelle aree lasciate a prato caratterizzate da una flora spontanea di evidente importanza naturalistica per l'intera area morenica.

19.2

Prescrizioni particolari:

- è vietata la soppressione delle aree a prato naturale, nonché qualsiasi intervento che depauperi il loro grado di naturalità;
- in tali aree non sono ammesse nuove edificazioni.

ART. 20 TUTELA DEL RETICOLO IDRICO

20.1

Le opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, alla conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente, al miglioramento degli ecosistemi acquatici e riparali, al miglioramento dell'efficacia delle fasce di rispetto boscate come sistemi filtranti per la riduzione dell'apporto di nutrienti nelle acque.

Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

Per realizzare interventi di risanamento e potenziamento dei corsi d'acqua sarà richiesta la dimostrazione della necessità, l'accertamento della compatibilità idraulica, la dimostrazione del miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

20.2

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale, tenendo conto dell'eventuale presenza di specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico o della esistenza di fasce vegetate con capacità potenziale di assorbimento degli inquinanti. 20.3

Sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione e di pulizia in alveo e lungo le sponde volti a garantire la corretta sezione di deflusso;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

• le difese radenti senza restringimento della sezione di deflusso ed a quota non superiore al piano campagna adiacente, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta ne provocare restringimenti dell'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da poter permettere l'accesso al corso d'acqua. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita unicamente all'interno dei centri abitati, e comunque ove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

20.4

Attività ed opere vietate all'interno dell'alveo dei corsi d'acqua

- formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti;
- qualunque opera o fatto che possa alterare il deflusso delle acque;
- le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- lo sradicamento o la combustione dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi;
- la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, adeguatamente motivate;
- l'occupazione o la riduzione delle aree d'espansione e di divagazione dei corsi d'acqua.

20.5

Attività ed opere all'interno dell'alveo soggette a concessione idraulica o nulla osta idraulico da parte del Comune:

- la realizzazione di opere di difesa, guadi/selciatori, traverse di fondo, manufatti di sistemazione idraulica a condizione che non si riduca la sezione del corso d'acqua;
- il ripristino di opere di difesa, derivazione o regimazione purché senza modifiche;
- l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie;
- la realizzazione di muri di sponda verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- in caso di necessità e di accertata impossibilità di alternative il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, interrate, purché non si riduca la sezione del corso d'acqua;
- il taglio e/o l'asportazione di vegetazione ed in particolare di vegetazione che favorisce la stabilità delle sponde e la naturalità e la biodiversità all'interno dell'aveo;
- la realizzazione d'opere di derivazione d'acqua (autorizzazione provinciale);

20.6

I proprietari dei terreni nei quali scorrono corsi d'acqua, sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare danni agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio ed alle pertinenze del corso d'acqua ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua ed il regolare deflusso delle acque e costituire pericolo per la pubblica salute e incolumità.

20.7

E' vietato interrompere, impedire o alterare con qualsiasi intervento tra cui ad esempio

nuove costruzioni, tombinature, interrimenti, realizzazione di rilevati, movimenti di terra, ecc., il deflusso superficiali delle acque nel reticolo superficiale pubblico e privato senza preventiva autorizzazione comunale e senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

20.8

Il Sindaco può disporre, tramite ordinanza ai sensi dell'articolo 14 della L 47/1985, la diffida a provvedere al ripristino integrale nei casi di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato.

ART. 21 PERCORSI PEDONALI E CICLABILI, STRADE

21.1

I percorsi di fruizione paesaggistica sono percorsi esistenti generalmente localizzati lungo sedi stradali storiche che consento di collegare edifici o luoghi caratterizzanti il territorio di Castiglione delle Stiviere, all'interno di questi ricadono anche i percorsi ciclopedonali individuati dal PTCP di Mantova.

21.2

I percorsi si avvalgono della viabilità rurale e poderale, per la quale si dovrà stipulare preliminarmente apposita convenzione con i proprietari o gli aventi diritto.

21.3

Nelle aree destinate alla viabilità è vietata qualsiasi costruzione, salvo manufatti, impianti e strutture accessorie necessarie per la migliore fruizione pubblica degli spazi medesimi.

21.4

Lungo i percorsi individuati dal PTCP in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione devono essere cedute o asservite all'uso pubblico le aree necessarie per la realizzazione di piste ciclopedonali laterali alla strada.

21.5

I progetti per la realizzazione di interventi per la mobilità devono essere improntati alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti, alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico, al rispetto dell'ambiente e degli immobili di notevole pregio architettonico o storico.

21.6

I progetti per la realizzazione di spazi pubblici pedonali, nonché per la riqualificazione di quelli esistenti, devono essere finalizzati alla qualità, prevedendo l'utilizzo di pavimentazioni tradizionali, garantendo adeguate attrezzature per la sosta, eventuali aree verdi ed alberature, appropriati elementi per l'illuminazione e di arredo urbano.

21.7

I progetti per la realizzazione di riqualificazione di viabilità veicolare o ciclo-pedonale urbana, devono sempre prevedere, ove possibile, la messa a dimora di alberature, siepi e arbusti, finalizzata alla riqualificazione degli spazi urbani.

21.8

I progetti per la realizzazione o riqualificazione di viabilità veicolare extraurbana devono sempre prevedere una adeguata sistemazione paesistica di mitigazione ambientale delle scarpate, dei terrapieni e degli svincoli.

21.9

Nei nuovi tracciati ed in quelli esistenti, caratterizzati da visuali paesaggistiche privilegiate, per profondità ed ampiezza, che consentono di cogliere aspetti distintivi del paesaggio,

sono vietati interventi che compromettano la qualità e la fruibilità paesistica, come ad esempio l'istallazione di cartellonistica pubblicitaria.

I progetti per la realizzazione di nuove piste ciclopedonali o per la riqualificazione di quelle esistenti, devono rispettare le caratteristiche tecniche contenute nel D.M. 30.11.1999 n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" e nella D.G.R. 22.12.1999 n. VII/47207 "Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale".

ART. 22 ZONE ATTREZZATE PER ATTIVITÀ DI SOSTA

22.1

Per queste aree, fermo restando la possibilità di continuare l'attività corrente, è prevista una convenzione con i proprietari o gi aventi diritto. 22.2

Per ogni area attrezzata dovrà essere indicato:

- l'ipotesi di assetto dell'area;
- la connessione con parcheggi pubblici.

TITOLO III - NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

ART. 23 EDIFICI RESIDENZIALI IN GENERE

23.1

Per le opere di sistemazione edilizia si applicano i successivi disposti estetico-morfologici che dettano le cautele per manutenzioni, ripristini, rifacimenti, ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Nell'impostazione della progettazione edilizia si debbono riprendere gli elementi della tradizione così come rilevabili in sito o come riscontrabili su manufatti similari posti nelle immediate vicinanze.

23.2 Nuove costruzioni

• le nuove costruzioni e gli ampliamenti dovranno essere realizzati preferibilmente in aderenza a corpi di fabbrica esistenti, nel rispetto dei caratteri architettonico – formali, dell'edilizia rurale tipica locale.

23.3 Coperture – Gronde – Pluviali

- è obbligatorio l'uso di coperture a due o quattro falde con linea di colmo parallela al lato maggiore.
- la gronda dovrà essere in legno.
- le preesistenze a due non potranno essere modificate;.
- la pendenza delle falde dovrà essere uniforme e compresa tra il 25% ed il 30%.
- il manto di copertura dovrà essere in coppi di profilo simile di fattura tradizionale e colorazione terrosa naturale.
- laddove esistano decorazioni originali ne sono prescritti la conservazione ed il ripristino, con eventuali restauri delle parti danneggiate.
- è prescritto esclusivamente l'uso di canali di gronda in lamiera di rame, a sezione semicircolare, e di pluviali a sezione circolare con collocazione a vista.
- la tinteggiatura dovrà essere in armonia con i colori delle facciate esistenti.

23.4 Elementi architettonici

- gli edifici dovranno essere di norma realizzati in unico corpo di fabbrica, conlimitate articolazioni planimetriche e altimetriche.
- gli accessori delle abitazioni, quali autorimesse, cantine, ecc, dovranno essere collocati all'interno dell'abitazione, in locali anche seminterrati o interrati.
- la composizione dei fori dovrà risultare armonicamente inserita nel piano di ogni singola facciata; le finestre dovranno essere di norma di forma rettangolare, con i lati lunghi in posizione verticale.
- non sono ammesse aperture interessanti più di un piano dell'edificio.
- le finestrature potranno essere riquadrate esternamente da cornici, in mattoni a vista eventualmente intonacati, pietra naturale o tufo, sporgenti dalla muratura fino a cm 5 e per uno spessore minimo di cm. 6 e massimo di cm 14.
- in caso di ristrutturazione, restauro o manutenzione straordinaria, tutti gli elementi di particolare valore architettonico o decorativo esistenti dovranno essere mantenuti e/o ripristinati nella loro esatta forma, dimensione e giacitura.
- sono vietati i poggioli a sbalzo, le terrazze di aualsiasi dimensione e le scale esterne.
- i porticati sono ammessi solo se interessati l'intera parete dell'edificio cui sono addossati.

23.5 Pareti esterne

di norma tutte le pareti dovranno essere intonacate nella loro intera estensione; è
consentito l'uso della pietra solo per soglie e contorni di fori; la finitura delle pareti
dovrà essere effettuata con intonaco a civile (con esclusione di intonaci cementizi),
colorato con idropittura in unica tinta per tutto il fabbricato; non sono consentite tinte
plastiche del tipo graffiato e simili.

23.6 Serramenti – Porte e Portoni d'ingresso

- tutti i serramenti esterni dovranno essere in legno, naturale o verniciato al naturale.
- è vietato l'uso di persiane avvolgibili indipendentemente dai materiali usati.
- gli scuri dovranno essere a 2 o 4 ante apribili verso l'esterno o a libro, in legno, naturale o verniciato al naturale.
- le porte ed i portoni d'ingresso dovranno essere in legno, ciechi, arretrati rispetto al filo delle facciate e verniciati negli stessi colori dei serramenti delle finestre.
- sono vietati portoni in alluminio e vetro.

23.7 Camini esterni

• i camini esterni alla muratura perimetrale dovranno essere realizzati nelle forme e nelle proporzioni tipiche della tradizione locale, a sezione rettangolare, allargata alla base, con sporgenza non maggiore di quella della cornice di gronda e con comignolo di semplice fattura, con lastra di chiusura piana di limitato spessore o comunque di forma tradizionale con eventuale copertura a falde in coppi.

23.8

Sono consentite, solo se motivatamente e singolarmente giustificate, deroghe esteticoformali in presenza di manufatti, materiali e lavorazioni specifiche del singolo manufatto quando vengano adeguatamente rilevate, illustrate e provate in sede progettuale.

ART. 24 ANNESSI RUSTICI

Nella costruzione, ristrutturazione, restauro o manutenzione straordinaria degli annessi rustici dovranno essere usati, per quanto compatibili con la diversa destinazione d'uso gli stessi elementi costruttivi e i materiali di finitura prescritti per i fabbricati d'abitazione.

ART. 25 DEROGHE

Sono ammesse piccole modifiche ad alcune delle prescrizioni di cui sopra, solo nel caso di ampliamenti che avvengono in continuità di fabbricati rurali che già presentino una loro precisa morfologia, nello spirito di migliorare l'intervento globale, unificando la lettura del fabbricato, e sempre con precisa documentazione fotografica e planimetrica dell'intervento, previo parere degli esperti ambientali della Commissione per il Paesaggio.

TITOLO IV - NORME FINALI

ART. 26 ACQUISIZIONE AREE

26.1

E' prevista l'acquisizione in proprietà pubblica o in concessione da parte del Comune delle aree demaniali e delle aree per le quali il presente piano prevede un uso pubblico, secondo le vigenti procedure in materia di esproprio (dichiarazione di pubblica utilità). Il Comune promuove la collaborazione dei privati proprietari mediante convenzione per la conservazione dell'ambiente, della flora e della fauna e dei beni culturali.

ART. 27 VIGILANZA

27.1

Nel Parco la vigilanza è esercitata dal Comune di Castiglione delle Stiviere attraverso i propri uffici di vigilanza e la polizia municipale nonché gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello stato, della Regione, della Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza.

27.2

Si rimanda a quanto prescritto dalla normativa vigente in tema di tutela delle aree protette e di salvaguardia ambientale.

27.3

Il Comune di Castiglione delle Stiviere, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ha facoltà di istituire un corpo di Guardie Ecologiche Volontarie, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 5927 del 05/12/2007, della D.P.G.R. n. 11726 del 22/10/2008, della D.P.G.R. n. 3832 del 21/04/2009, della L.R. n. 9 del 28.2.2005 e della L.R. n.1 del 14/02/2008.

ART. 28 SANZIONI AMMINISTRATVE

28.1

Per le violazioni commesse nell'area del Parco si applicano le sanzioni penali ed amministrative stabilite dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali e provinciali in materia di:

- pianificazione territoriale;
- tutela ambientale ed ecologica;
- disciplina della caccia e della pesca;
- degli scarichi e della tutela delle acque;
- attività di cava.

28.2

L'elenco per materia di cui sopra non esclude l'applicazione di sanzioni previste da altre leggi o regolamenti per le infrazioni commesse.

28.3

Si ribadisce infine la sovranità territoriale del Comune di Castiglione delle Stiviere sul territorio del Parco.

ART. 29 ARMONIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI E ATTI ATTUATIVI E PROPOSITIVI

29.1

L'Ente Gestore del Parco, in coerenza con le proprie competenze amministrative e di legge, predispone periodicamente l'aggiornamento e l'armonizzazione degli strumenti, atti

e regolamenti attuativi e propositivi del parco, con gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale, che qui si intendono integralmente recepiti ed approvati. 29.2

Per quanto non esplicitamente espresso nelle Norme Tecniche di Attuazione, nel Regolamento D'uso e negli atti attuativi del PLIS, si rimanda alle gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale, con particolare riguardo agli alberi monumentali, i prati aridi, le zone umidi e palustri, i crinali morenici a vegetazione Xerofila erbacea, il reticolo idrico e le aree a vegetazione arborea naturale o piantumate.